



# COMUNE DI MILENA

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

## ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 5

**OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario relativo al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (P.E.F - TARI)- Anno 2024.**

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno 13 del mese di Aprile, l'Organo di Revisione del superiore Ente, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 30 Gennaio 2024 per il triennio 2024/2027, mediante estrazione a sorte.

Nell'ambito delle proprie funzioni previste dall'Art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) ha esaminato la proposta di deliberazione, unitamente agli allegati di Legge, pervenuta, tramite PEC, a firma del responsabile dell'Ufficio Finanziario Dott. Claudio Salvatore Cipolla, proponente, operando ai sensi e nel rispetto:

### VISTO

- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità.

### CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità di Regolamentazione per l'Energia Reti e Ambiente (**ARERA**) con la deliberazione n. 15/2022 adottata ha stabilito le misure per regolare la qualità del servizio di gestione dei rifiuti;
- la finalità è quella di assicurare agli utenti, domestici e non domestici, un livello qualitativo minimo ed omogeneo del servizio sull'intero territorio nazionale;
- sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio interessato;
- sono previsti più schemi regolatori e ciascun ente deve individuare in quale si posiziona la sua gestione, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio o nella carta della qualità vigenti che deve essere, in ogni caso, garantito: livello qualitativo minimo, intermedio e avanzato;
- con la deliberazione *de qua*, si impone ai soggetti gestori del servizio rifiuti il rispetto di una serie di obblighi di servizio.

**RICHIAMATO** l'Art. 2 del TQRIF "Disposizioni in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti".

**CONSIDERATO, altresì, che:**

- ✓ per quanto previsto dalla richiamata deliberazione ARERA e nel rispetto delle indicazioni imposte dalla stessa, è necessario apportare le richieste modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 30 Luglio 2021;
- ✓ è necessario recepire le disposizioni della richiamata deliberazione ARERA n. 15/2022.

**VISTO:**

- l'Art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che, testualmente, recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*.

**Considerato che:**

- l'Art. 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° Gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'Art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'Art. 1, comma 527, della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni ARERA nn. 57/2020, 158/2020, 238/2020, 493/2020 e la determina 2/2020 hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'Art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'Art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'Art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446;
- l'Art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano Economico Finanziario.

**Visto**

- che per ciò che concerne la Tassa sui Rifiuti (TARI), Nel nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3 (Decreto Milleproroghe 2021 30/12/2021 n. 228) il legislatore ha previsto che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. **Pertanto, dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 Aprile.**
- che in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

**Visto** l'Art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti urbani per l'anno 2024.

**Visto** che a decorrere dall'anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D. Lgs. 152/2006 ad opera del D. Lgs. 116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

**Visto** che l'allegato L-quinquies contenuto nel D.Lgs. 116/2020 riporta solo 29 categorie di utenze, e non più 30 come nel precedente Decreto Ronchi con esclusione della categoria n. 20 – Capannoni industriali con attività di produzione, impianti in cui vi è produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali anche pericolosi. A tali utenze non potrà essere più applicata la TARI a decorrere dal 2021.

**Visto** che le modifiche introdotte all'Art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020 riconoscono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09 Settembre 2014, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Visto** il D.P.R. 27 Aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

**Considerato** il Piano Economico Finanziario 2024 che espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

**Considerato** che la Determina ARERA 2/DRIF/2020 al punto 1.4 indica le componenti (determinate sui dati rendiconto anno 2019) che vanno detratte al totale del PEF al fine di ottenere l'entrata massima da tariffa TARI per l'anno 2024.

**Considerato** che il costo totale da finanziare mediante tariffa è pari ad € **397.230,00**.

**Che** l'entrata totale da finanziare con tariffa è distinta in costi fissi e variabili.

**Considerato** che ai sensi dell'Art. 3 del Mtr i costi variabili ricalcolati nel PEF 2024 sono pari ad € 281.736,00 e i costi fissi ammontano ad € 115.494,00.

**Ritenuto** di proporre la ripartizione tra costi fissi e variabili come sopra determinati tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti, come segue:

**costi fissi**

- \* 85,00 % a carico delle utenze domestiche;
- \* 15,00 % a carico delle utenze non domestiche;

**costi variabili**

- \* 85,00% a carico delle utenze domestiche;
- \* 15,00% a carico delle utenze non domestiche.

**Preso atto** dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'Art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche.

**Considerato che:**

- a norma dell'Art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'Art. 15-bis del D.L. 30 Aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'Articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360*";
- a norma dell'Art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'Art. 15-bis del D.L. 30 Aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*" a norma dell'Art. 13, comma 15-ter, del D.L.

6 Dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'Art. 15-bis del D.L. 30 Aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 Ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 Ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° Dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° Dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 Ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 Ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

- l'Art. 1, comma 666, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504;
- l'Art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'Art. 38-bis del D.L. 26 Ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° Gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° Giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**Vista** la dichiarazione di veridicità dei dati, delle informazioni e della documentazione trasmessa a mezzo PEC dall'Ente Comune di Milena con nota del 12 Aprile 2024.

**Vista** la determinazione n. 15 del 12 Aprile 2024 del Funzionario responsabile della S.R.R. ATO3 Caltanissetta Provincia Nord; avente ad oggetto: *"Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2024-2025 del Comune di Milena in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 /2019 e 3 Agosto 2021 n.363/2021"*, acquisita al Prot. n. 3130 del 13 Aprile 2024.

**ACQUISITO** il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e regolarità contabile, del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott. Claudio Salvatore Cipolla, resi, ai sensi degli Articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo del 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Il Revisore dei Conti, per le proprie competenze,

**esprime parere favorevole,**

quanto alla proposta di deliberazione Consiglio Comunale, presentata dal Dott. Claudio Salvatore Cipolla nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Finanziario - avente oggetto: **“Approvazione Piano Economico Finanziario relativo al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (P.E.F - TARI)- Anno 2024.”**.

L'Organo di Revisione

Dott. Michele Anastasi

